



# **COMUNE DI SESTU**

(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE**

Rev.2/2018

## INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Disposizioni contrattuali di riferimento
- Art. 3 Disciplina del servizio mensa
- Art. 4 Categorie aventi diritto al buono pasto
- Art. 5 Valore, limiti e utilizzo del buono pasto
- Art. 6 Buono pasto ordinario
- Art. 7 Buono pasto straordinario
- Art. 8 Segretario generale e responsabili di settore
- Art. 9 Casi di esclusione del diritto al buono pasto
- Art.10 Furto, smarrimento, deterioramento e scadenza del buono
- Art.11 Erogazione dei buoni
- Art.12 Disposizioni finali

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per il Segretario Generale.

## **Art. 2 – Disposizioni contrattuali di riferimento**

1. La disciplina del servizio mensa e dei buoni pasto per il personale dipendente è fornita dagli articoli 45 e 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14/09/2000, nonché dall'articolo 13 del CCNL del 09/05/2006.
2. L'istituto relativo all'erogazione dei buoni pasto al Segretario comunale è disciplinato dall'articolo 51 dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 16/05/2001.

## **Art. 3 – Disciplina del servizio mensa**

1. Il Comune di Sestu, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, riconosce al proprio personale il servizio di mensa aziendale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di buoni pasto cartacei o elettronici sulla base delle indicazioni previste nel presente Regolamento, utilizzabili negli esercizi appositamente convenzionati; al ricorrere dei presupposti indicati dal presente regolamento, è erogato un buono a dipendente per pasto.
3. In ogni caso il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

## **Art. 4 – Categorie aventi diritto al buono pasto**

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, hanno diritto alla fruizione del buono pasto:
  - a) il personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, in servizio sia a tempo pieno che parziale;
  - b) il Segretario Generale;
  - c) il personale comandato presso l'Ente.

## **Art. 5 – Valore, limiti e utilizzo del buono pasto**

1. L'importo del singolo buono pasto è fissato in euro 7,00 , pari ai 2/3 del costo medio di un singolo pasto; ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del CCNL del 14/09/2000 il restante 1/3 del costo del pasto è a carico di ciascun dipendente.
2. Non possono essere riconosciuti a ciascun dipendente nell'arco del medesimo mese solare più di 15 (quindici) buoni pasto a carico del bilancio comunale; detta limitazione non trova applicazione in caso di buoni pasto non a carico del bilancio comunale.<sup>1</sup>
3. In nessun caso può essere riconosciuto più di un buono pasto nell'arco della medesima giornata.
4. Il buono pasto è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo la vigente

---

<sup>1</sup> Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018

normativa.

5. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
6. Il rispetto dei limiti e dei parametri orari di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 per il diritto alla corresponsione del buono pasto è verificato in via automatica dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze in servizio, senza arrotondamenti e tolleranze.
7. Il buono pasto:
  - a) deve essere datato e firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
  - b) non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

#### **Art. 6 – Buono pasto ordinario**

1. Il presente articolo disciplina l'erogazione dei buoni nei giorni in cui il personale sia tenuto al rientro pomeridiano settimanale ordinario; la disciplina si applica anche al Segretario generale e ai Responsabili di Settore.
2. Possono usufruire di un buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a 2 (due) ore, da calcolarsi tra le ore lavorative prestate di effettivo servizio, e non inferiore a 30 (trenta) minuti, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore di effettivo lavoro e la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 2 (due) ore.<sup>2</sup>

#### **Art.7 – Buono pasto straordinario**

1. Entro il limite complessivo indicato dal precedente articolo 5, comma 2, da calcolarsi tenuto conto anche dei buoni pasto ordinari spettanti in virtù dell'articolo 6, i dipendenti possono usufruire di un buono pasto in caso di prestazioni lavorative, preventivamente e debitamente autorizzate, rese in straordinario o per recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (per fruizione di permessi brevi) relative a rientri pomeridiani non effettuati, a condizione che siano rispettati i parametri orari di cui al precedente articolo 6, comma 2, e che la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 3 (tre) ore.<sup>3</sup>
2. Per i lavoratori assoggettati a turnazione serale compete, entro i medesimi limiti di cui al comma precedente, l'erogazione del buono pasto laddove siano chiamati nella stessa giornata a svolgere prestazioni in straordinario, debitamente autorizzate, nella fascia oraria antimeridiana, qualora ricorrano tutti i seguenti presupposti:
  - a) la prestazione lavorativa antimeridiana resa in straordinario non sia inferiore alle 3 (tre) ore;
  - b) nella giornata siano prestate almeno 7 (sette) ore di effettivo lavoro;
  - c) tra la prestazione antimeridiana e quella pomeridiana sia effettuata una pausa non superiore a 2 (due) ore, da calcolarsi tra le ore lavorative prestate di effettivo servizio, e non inferiore a 30 (trenta) minuti.<sup>4</sup>

---

2 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018

3 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018

4 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018

### **Art.8 – Segretario generale e responsabili di settore**

1. Ai responsabili di settore e al Segretario generale che prestino la propria attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche al di fuori dei rientri pomeridiani settimanali ordinari, con una pausa non superiore a 2 (due) ore, da calcolarsi tra le ore lavorative prestate di effettivo lavoro, e non inferiore a 30 (trenta) minuti, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore di effettivo lavoro e la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 3 (tre) ore, compete un buono pasto, nel limite complessivo indicato dal precedente articolo 5, comma 2, da calcolarsi tenuto conto anche dei buoni pasto ordinari spettanti in virtù dell'articolo 6.5

### **Art.9 – Casi di esclusione del diritto al buono pasto**

1. Non potranno in nessun caso essere riconosciuti buoni pasto nelle ipotesi di:
  - a) assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata;
  - b) assenza di timbrature nel sistema di rilevazione delle presenze in servizio;
  - c) prestazioni lavorative rese nel solo orario antimeridiano;
  - d) prestazioni lavorative rese nell'orario pomeridiano, anche se con prosecuzione nelle ore serali e notturne;
  - e) missioni per servizio laddove in tali occasioni sia riconosciuto il diritto al rimborso del pasto secondo le spese effettivamente sostenute, ai sensi e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
  - f) partecipazione a convegni e corsi di formazione, comunque denominati, laddove in tali eventi sia compreso il pasto o laddove al dipendente sia riconosciuto il diritto al rimborso del pasto secondo le spese effettivamente sostenute, ai sensi e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
  - g) sussistenza di qualunque causa ostativa al riconoscimento nel buono sulla base delle previsioni contrattuali.

### **Art.10 – Furto, smarrimento, deterioramento e scadenza del buono**

1. In caso di furto o smarrimento dei buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.
2. In caso di deterioramento del buono l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora tale operazione sia consentita dalla ditta fornitrice e il dipendente consegna i buoni deteriorati, comunque interi e riferibili alla gestione in corso.
3. In caso di scadenza del buono pasto la sostituzione può essere richiesta entro 15 giorni dalla data di scadenza o dal diverso termine previsto dalle condizioni contrattuali di fornitura.

### **Art.11 – Erogazione dei buoni**

1. I buoni pasto sono consegnati a ciascun dipendente dall'Ufficio Personale dell'Ente, previa verifica dei presupposti, con cadenza mensile, in un'unica soluzione, di norma entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento.

---

5 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018

## **Art.12 – Disposizioni finali**

1. La presente revisione del Regolamento entra in vigore a partire dal mese di Gennaio 2019.
2. Tutte le precedenti disposizioni dell'Ente in materia di buoni pasto devono intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. L'Ufficio Personale vigila sull'applicazione del presente Regolamento e verifica il suo impatto finanziario nel tempo al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa per il personale dipendente, proponendo in merito qualunque modifica si dovesse rendere necessaria per garantire il rispetto di detti limiti.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018